



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

Via Tommaso Fiore 49/D

Tel. 0805741138-0805741658 Fax 0805794607

P. 263 / 09

Al Sig. Dirigente
Corte di Appello
Bari

Questo ufficio chiede, con riferimento alle materie di competenza del Tribunale per i minorenni (art. 38 comma 1 disp. Att. c.c), se vi sia per queste procedure l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa e diritti.

Allo stato, questo Tribunale percepisce le spese forfettarie nella misura di € 8,00 e i diritti di copia per tutte le procedure di sua competenza, salvo per quelle di adozione e di affidamento.

Premesso che le materie di competenza del tribunale per i minorenni (art 38 disp. attuz. c.c.) sono state previste dall'art. 68 della legge 184/83;

considerato che l'art. 82 della legge 184/83 recita: " gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici ufficiali";

questo ufficio ritiene che l'art. 82 della legge 184/83 possa essere interpretato in maniera estensiva, considerando gli atti, i documenti e provvedimenti relativi a tutte le procedure contemplate da questa legge, e quindi non solo quelle di adozione e di affidamento, ma anche a quelle indicate dall'art. 68.

Inoltre, si fa presente che l'ufficio del registro di Bari ha restituito le sentenze riguardanti la dichiarazione giudiziale di paternità, il riconoscimento di paternità e la legittimazione in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n.202 dell'11.06.2003 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 lett. B) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 c.c. nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli.

Tutto questo anche in base all'art. 19 della legge 6/03/1987 n. 74 secondo il quale tutti i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Esenzione estesa anche alla separazione con sentenza della corte costituzionale n. 154 del 1999.

Questa esenzione riguarda anche i provvedimenti relativi alla prole.

La corte costituzionale con la sentenza n. 202 del 2003 ha equiparato i figli naturali a quelli legittimi, in quanto ha considerato irragionevole la mancata estensione dell'esenzione, prevista dall'art. 19 della legge 74/87, anche ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 148 c.c. in tema di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario.

Pertanto, anche alla luce di questa sentenza della corte costituzionale, l'esenzione dovrebbe estendersi a tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni.

Si resta in attesa di vostro parere in merito.

BARI, 16/03/2009

IL DIRIGENTE

D.ssa Maria Franca Gesualdo